



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Tributi – Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 20 marzo 2023 – Legge di Bilancio e tregua fiscale i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate torna sulle misure agevolative della “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023 fornendo ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative.

Di seguito si riporta una sintesi delle questioni trattate nella circolare qui in commento.

Irregolarità formali – Viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta.

Il ravvedimento speciale - Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, che consiste nella possibilità di sanare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti versando le sanzioni ridotte ad un diciottesimo. Viene chiarito che rientrano nel nell’ambito di applicazione della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento sintetico parziale) purché non siano già state contestate.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – E’ specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

I processi verbali di contestazione – E’ stato ricordato che presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il **31 marzo 2023**. Pertanto, per i PVC consegnati **entro il 31 marzo 2023**, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di **istanza presentata dal contribuente** sia nel caso di **invito di iniziativa dell’ufficio**, anche **successivi al 31 marzo 2023**, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

La definizione agevolata delle liti pendenti – E’ stato chiarito che qualora al **31 dicembre 2022**, risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi **improcedibile**, quindi non valorizzabile processualmente. In tal caso, il contribuente può definire la lite attraverso il pagamento di un importo **pari al valore della controversia**.

I ricorsi in Cassazione – E’ stato chiarito che il contribuente può accedere, con riferimento a ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato) non definita con la procedura di cui



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

all'articolo 5 della l. n. 130 del 2022, alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023 per gli ulteriori atti in relazione ai quali il giudizio è ancora pendente.

Inoltre, la circolare analizza gli effetti della **trattazione d'udienza** sulla rinuncia al ricorso dei giudizi pendenti in Cassazione. E' stato evidenziato che a seguito di **definizione in via transattiva** fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta, la parte che ha proposto il ricorso principale o incidentale per cassazione formalizza, **entro il 30 giugno 2023**, la **rinuncia al ricorso** secondo le disposizioni di cui all'articolo 390 c.p.c.. Ne consegue che la **trattazione dell'udienza** precluda la possibilità di effettuare la **rinuncia**.

Provvedimenti impositivi a carico di società e soci - Nel caso in cui i relativi **giudizi** siano stati unificati nel corso dei **vari gradi**, è possibile che il socio e la società procedano autonomamente e distintamente alla **definizione agevolata** dell'atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. In tal caso, infatti, in base a quanto chiarito con la [circolare 1° aprile 2019, n. 6/E](#), è irrilevante **l'eventuale riunione** di più giudizi, posto che, di regola, in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.

Tale precisazione comporta l'ammissibilità della definizione parziale delle controversie introdotte con **ricorso cumulativo** oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso, la definizione può comportare **l'estinzione solo "parziale"** del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.

Le sanzioni - E' stato chiarito come sia definibile con il pagamento del **15 per cento** del valore della controversia la fattispecie riguardante le **controversie pendenti in Cassazione** relative alle sole **sanzioni non collegate al tributo**, i cui due giudizi di merito siano favorevoli al contribuente.

Rif. 41 – 2023

